

Edizione di venerdì 3 marzo 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il trasferimento della partecipazione non interrompe il consolidato

di Alessandro Bonuzzi

LAVORO E PREVIDENZA

Professionisti senza cassa: dal 2017 aliquota contributiva ridotta

di Raffaele Pellino

IVA

Soggetto non residente identificato in Italia con diritto al plafond

di Marco Peirolo

CONTENZIOSO

Unitarietà dell'accertamento e litisconsorzio necessario

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Compensi per la distribuzione di programmi informatici senza ritenuta

di Marco Bargagli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il trasferimento della partecipazione non interrompe il consolidato

di Alessandro Bonuzzi

Non incide sulla **continuazione** del **consolidato fiscale nazionale** il trasferimento della **partecipazione** di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al **patrimonio della casa madre** non residente.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 25/E](#) di ieri.

È noto che la disciplina del **consolidato fiscale nazionale** è stata modificata ad opera del D.Lgs. 147/2015 (cd. decreto internazionalizzazione).

Prima dell'entrata in vigore del decreto, la stabile organizzazione di un soggetto non residente poteva svolgere il ruolo di consolidante **soltanto** se il suo patrimonio comprendeva la partecipazione in ciascuna delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Secondo la disciplina attuale, invece, la stabile organizzazione può assumere la qualifica di **consolidante** anche quando la casa madre, residente in un Paese convenzionato, intende consolidare le **proprie controllate residenti** in Italia.

Ciò significa che le partecipazioni nelle **controllate italiane** possono essere comprese nel perimetro di consolidamento, sia che siano incluse nel **patrimonio** della **stabile organizzazione** che funge da consolidante, sia che siano incluse direttamente nel **patrimonio della casa madre** estera.

È stato quindi eliminato il requisito della **connessione patrimoniale** delle partecipazioni delle consolidate con la stabile organizzazione della controllante non residente.

Inoltre, il decreto internazionalizzazione ha previsto il cd. **consolidato tra sorelle**, la possibilità di includere nel consolidato nazionale – in qualità di consolidate – le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati Ue ovvero in Stati aderenti all'Accordo sul SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

La questione interpretativa a cui da risposta la risoluzione di ieri riguarda la prima delle due modifiche. Nello specifico, l'istante è un'**impresa Alfa**, stabilita in **Francia**, che opera in Italia per il **tramite** della **sua stabile organizzazione** in Milano ed è altresì presente in Italia attraverso alcune società di capitali **controllate direttamente e indirettamente**.

A seguito delle novità introdotte dal decreto internazionalizzazione, la **stabile organizzazione**

italiana dell'istante estero svolge il ruolo di **consolidante**:

- per le partecipazioni in società controllate italiane **incluse** nel suo patrimonio;
- per le partecipazioni **non incluse** nel suo patrimonio ma in quello di Alfa;
- per le stabili organizzazioni italiane di società controllate da Alfa non residenti.

Alfa intende **trasferire** la partecipazione in una società del gruppo (Gamma) **dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al suo patrimonio**, mantenendo la controllata all'interno del consolidato fiscale nel quale, come detto, la consolidante è proprio la stabile stessa.

In tal modo, quindi, cambierà solo che la partecipazione in Gamma risulterà **iscritta** direttamente nel **patrimonio** (francese) della **casa madre** e non più nel patrimonio della stabile organizzazione italiana.

Il dubbio di Alfa è se la **fuoriuscita** dal patrimonio della stabile organizzazione italiana della partecipazione in Gamma abbia come effetto quello di escludere la società trasferita dalla *fiscal unit*.

Sul punto l'Agenzia osserva che anche *“anche in seguito al trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia di Alfa al patrimonio della casa madre, continuano a sussistere in capo alla società controllante (Alfa) i requisiti richiesti dal legislatore per la prosecuzione del regime della tassazione di gruppo con la consolidata Gamma, attraverso la stabile organizzazione in Italia (in qualità di consolidante)”*.

Pertanto, il **trasferimento** della partecipazione in Gamma dalla stabile organizzazione alla casa madre **non osta alla prosecuzione del consolidato** nei confronti di Gamma.

Infatti, afferma altresì la risoluzione in commento, la permanenza della partecipazione nelle società consolidate nel patrimonio della stabile organizzazione del soggetto non residente non può ritenersi condizione necessaria **soltanto** per la prosecuzione dei consolidati **già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015**.

Va da sé che, una volta avvenuto il trasferimento, il **requisito del controllo** per l'esercizio/mantenimento del consolidato andrà verificato direttamente in capo alla casa madre non residente.

Infine, in risposta ad un **ulteriore quesito** posto dall'istante, l'Agenzia precisa che nel caso di specie,

- non verificandosi una causa di interruzione del consolidato fiscale in essere e
- non essendovi alcun mutamento del perimetro di consolidamento,

non sussiste l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate il trasferimento della partecipazione in Gamma dalla stabile organizzazione ad Alfa.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

LAVORO E PREVIDENZA

Professionisti senza cassa: dal 2017 aliquota contributiva ridotta

di Raffaele Pellino

Aliquota INPS ridotta al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e malattia) **per i professionisti privi di cassa previdenziale**. È questa una delle novità apportate, a decorrere dal 2017, dalla legge di Bilancio 2017 ([articolo 1, comma 165, della Legge 232/2016](#)) a favore dei professionisti iscritti alla **Gestione separata** INPS, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Per coloro che risultano, invece, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di partita Iva o meno, resta ferma l'aliquota contributiva al 24%.

Professionisti interessati

In primo luogo, si individuano i professionisti destinatari dell'intervento. Si tratta, nello specifico, di quei **lavoratori autonomi titolari di partita Iva** che svolgono *“per professione abituale, ancorché non esclusiva”* attività di lavoro autonomo, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata Inps in quanto per la loro attività **non è prevista l'iscrizione ad apposito Albo professionale**.

Rientrano in tale categoria anche quei lavoratori autonomi che, pur svolgendo un'attività per il cui esercizio è prevista l'iscrizione ad apposito Albo professionale, non sono tenuti al versamento del **contributo soggettivo** presso le Casse di appartenenza in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti ovvero laddove abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione ([circolari INPS n. 99/2011](#) e [n.72/2015](#)).

Onere contributivo

Per i professionisti iscritti alla sola Gestione separata, l'onere contributivo **è interamente a carico degli stessi** ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, **alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).

Si ricorda che il professionista ha **facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi**. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è **del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione separata**, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il

professionista e per l'intero importo.

Base imponibile e aliquota contributiva

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata la contribuzione dovuta è calcolata sul **reddito netto** ottenuto dalla differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti, secondo le disposizioni dell'[articolo 54 del Tuir](#).

In particolare, il contributo è determinato applicando alla suddetta base imponibile l'aliquota prevista, nei limiti del massimale che, per l'anno 2017, resta fermo a 100.324,00 euro.

Intervenendo in materia di **aliquota contributiva applicabile**, la Legge 232/2016 ha stabilito che la stessa, a decorrere dal 2017, è fissata nella misura del **25%** per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati (come ribadito dalla [circolare INPS 21/2017](#)).

Viene così disposto, per tale categoria di contribuenti, il **“blocco” agli incrementi** dell'aliquota contributiva previsti, in passato, da diverse disposizioni normative. Si rammenta che **in aggiunta all'aliquota indicata è dovuto il contributo dello 0,72%** per il finanziamento degli oneri connessi alla tutela della maternità, assegni familiari e malattia, per una **contribuzione complessiva pari al 25,72%**.

Aliquote contributive liberi professionisti

Soggetti non assicurati presso **25,72%** (25,00 + 0,72 aliquota aggiuntiva)

altre forme pensionistiche obbligatorie

Convegno di aggiornamento

IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATÀ

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Soggetto non residente identificato in Italia con diritto al plafond

di Marco Peirolo

Il terzo comma dell'[**articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972**](#) dispone che, nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA sono previsti **a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato**, i medesimi sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti **direttamente**, se identificati ai sensi dell'[**articolo 35-ter**](#), ovvero tramite un loro **rappresentante residente nel territorio dello Stato** nominato nelle forme previste dall'[**articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997**](#).

Si pone il problema di stabilire se la possibilità di acquistare beni/servizi senza addebito dell'IVA, prevista dall'[**articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972**](#), possa riconoscersi, ove sussistano tutti i requisiti di legge, anche ai **soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia**.

Tale norma prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono fatturate in regime di non imponibilità se poste in essere nei confronti di un **esportatore abituale, residente in Italia**, sempreché siano rispettati i requisiti di cui all'[**articolo 1 del D.L. n. 746/1983**](#), essendo richiesto che:

- l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'**esportazione** "dirette", registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti, sia **superiore al 10% del volume d'affari**, determinato senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni extraterritoriali per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura, ex [**articolo 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972**](#);
- l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA risultati da apposita **dichiarazione**, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, deve essere consegnata al cedente o prestatore, ovvero in dogana.

Le perplessità deriverebbero dall'interpretazione letterale del citato secondo comma dell'[**articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972**](#), laddove il legislatore, nel fare riferimento all'esportatore abituale, quale soggetto beneficiario del regime di non imponibilità, utilizza la locuzione "**se residente**".

Sulla base di un'interpretazione restrittiva della norma, la possibilità di acquistare beni/servizi

senza addebito dell'IVA **non è stata ammessa**, in un primo tempo, dall'Amministrazione finanziaria **per i soggetti non residenti** che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ([C.M. 70/502886/1973](#)).

I successivi documenti di prassi si sono discostati da tale indicazione, nel presupposto che il secondo comma dell'[articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972](#) deve essere **interpretato nel più ampio contesto della normativa IVA**, tant'è che l'[articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972](#), anche a seguito della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 18/2010, attribuisce al rappresentante fiscale **non solo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'IVA, ma anche l'esercizio dei relativi diritti**, tra i quali è certamente compresa la facoltà di acquistare beni o servizi senza imposta con l'utilizzo nei limiti del *plafond*.

In tale ottica, pertanto, la [R.M. 102/E/1999](#) ha precisato che si appalesa **legittima** per il rappresentante fiscale la facoltà di esercitare il **diritto di acquistare beni/servizi senza l'applicazione dell'imposta con l'utilizzo del plafond**. Del resto, una diversa interpretazione, attesa la *ratio* dell'istituto finalizzato ad eliminare o quanto meno a ridurre nei confronti dell'esportatore o dell'operatore assimilato il rischio di esposizioni finanziarie derivanti dal sistema proprio di applicazione dell'IVA, determinerebbe un'ingiustificata discriminazione rispetto agli operatori nazionali.

La successiva [risoluzione AdE 80/2011](#) ha confermato che l'acquisto senza addebito dell'IVA, nei limiti del *plafond*, può essere effettuato anche dai **soggetti esteri identificati nel territorio dello Stato**, laddove l'identificazione fiscale può avvenire, in assenza di stabile organizzazione, direttamente, ai sensi dell'[articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972](#), ovvero a mezzo di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dello stesso decreto.

Nell'occasione è stato ricordato che il **soggetto estero cedente**, identificato nel territorio dello Stato:

- **realizza un'operazione rilevante ai fini IVA** i cui corrispettivi consentono di effettuare acquisti senza IVA, quando pone in essere esportazioni, cessioni intracomunitarie e cessioni di beni e/o prestazioni di servizi interne non imponibili nei confronti di altri soggetti non residenti, ovvero privati;
- **non realizza alcuna operazione rilevante ai fini della maturazione del plafond**, atteso che l'imputazione dell'operazione effettuata e la tassazione relativa avvengono in capo, rispettivamente, al cessionario ovvero committente residente, quando pone in essere **cessioni di beni interne nei confronti di soggetti passivi residenti o prestazioni di servizi interne nei confronti di soggetti passivi residenti**. In entrambe le ipotesi, ai sensi del secondo comma dell'[articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972](#), la qualifica di debitore IVA è assunta dal cessionario/committente soggetto passivo stabilito in Italia, per cui spetta a quest'ultimo assolvere l'imposta applicando il meccanismo del *reverse charge*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Unitarietà dell'accertamento e litisconsorzio necessario

di Luigi Ferrajoli

Con la [**sentenza n. 21288 del 20 ottobre 2016**](#), la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha analizzato il tema del ricorso proposto avverso un avviso di rettifica concernente le **dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni** di cui all'[**articolo 5 del Tuir**](#) e ha statuito che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'**integrazione del contraddittorio** ai sensi dell'[**articolo 14 del D.Lgs. 546/1992**](#).

Nel caso analizzato dalla Corte, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una S.a.s. un **avviso di accertamento** relativo al periodo di imposta 2004 e, al termine di **due distinti gradi di giudizio** intrapresi, rispettivamente, dal socio accomandatario titolare della quota del 99% e dalla S.a.s. in cui i medesimi avevano sostanzialmente contestato l'**illegittimità del recupero a tassazione effettuato dall'Ufficio**, i contribuenti avevano depositato, ciascuno, un proprio ricorso in Cassazione.

In entrambi i giudizi, si era **costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate** che aveva altresì proposto **ricorso incidentale** nel quale, con il primo motivo, aveva rilevato come nella fattispecie in esame ricorresse un'**ipotesi di litisconsorzio necessario** fra la **società ed i soci**, per cui i giudici tributari avrebbero dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi.

Investita della questione, la Suprema Corte ha, innanzitutto, disposto la **riunione dei due procedimenti** anzidetti.

Senza entrare nel merito delle doglianze formulate dalle parti, la Cassazione ha esaminato **in via prioritaria**, stante il suo **carattere assorbente**, il primo motivo di ciascun ricorso incidentale formulato dall'Agenzia delle Entrate.

Sul punto, la Quinta sezione Civile ha rievocato l'orientamento della Corte di legittimità evidenziando come, in materia tributaria, **"l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 917/1986, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi comporta che – salvo il caso cui i soci prospettino questioni personali – il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci"**.

Sulla base di tale presupposto, tutti i soggetti menzionati **devono, pertanto, essere parte dello**

stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, in quanto *“non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato”*, con conseguente configurabilità di un caso di **litisconsorzio** necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'**integrazione del contraddittorio**, ai sensi dell'[articolo 14 del D.Lgs. 546/1992](#) (fatta salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da **nullità assoluta**, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (in tal senso, [Cass. n. 14815/2008, n. 11459/2009, n. 13073/2012, n. 23096/2012, n. 1047/2013](#) e, da ultimo, [Cass. n. 27337/2014](#), che ha reputato sussistente il litisconsorzio necessario anche nei confronti del socio accomandante di società in accomandita semplice).

Poiché, nel caso di specie, i giudizi di primo e secondo grado si erano svolti l’uno nei confronti del socio accomandatario titolare della quota del 99% e l’altro nei confronti della società – rimanendo, quindi, **estraneo** ad entrambi il **socio accomandante** – la Suprema Corte **ha accolto il primo motivo** di ciascun ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate **con assorbimento sia degli ulteriori motivi che dei ricorsi principali**, in quanto l’intero rapporto processuale si era sviluppato in **violazione del citato articolo 14**.

Per tale ragione, la Cassazione ha **cassato le sentenze di primo e di secondo grado**, rinviando le cause riunite alla CTP in diversa composizione per consentire, previa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'[articolo 14 del D.Lgs. 546/1992](#), la celebrazione del **giudizio di primo grado** nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E
LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Compensi per la distribuzione di programmi informatici senza ritenuta

di Marco Bargagli

Il trattamento fiscale dei **diritti di sfruttamento dei beni immateriali**, derivanti dai **compensi corrisposti** da parte di un'impresa italiana nei confronti di un **soggetto non residente** per l'utilizzazione delle opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi d'impresa, di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, è disciplinato dalle **disposizioni domestiche**, dalla **direttiva comunitaria** "interessi-canoni" e dalle **convenzioni internazionali** contro le **doppi imposizioni sui redditi**.

In linea di principio, l'[articolo 25, comma 4, del D.P.R. 600/1973](#), dispone che i **compensi e le somme** di cui all'[articolo 23, comma 2, lett. c, del Tuir](#), **corrisposti a non residenti**, sono soggetti ad una ritenuta del **30% a titolo d'imposta** sulla parte imponibile del loro ammontare.

Tuttavia, in **deroga alla citata disposizione**, possono trovare applicazione – ove spettanti – le **direttive comunitarie** o gli accordi internazionali che rappresentano **l'intesa tra gli Stati** coinvolti per regolamentare, sulla base del **principio di reciprocità**, la singola **sovranità tributaria** al fine di **eliminare fenomeni di doppia imposizione economica**.

La **ritenuta del 30%** prevista dalla **normativa interna**, può essere **azzerata** ai sensi dell'[articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973](#) in applicazione della **Direttiva n. 2003/49/CE** (c.d. **interessi-canoni**), a condizione che il soggetto estero che percepisce il reddito sia il **beneficiario effettivo dei flussi** in uscita dall'Italia.

A tal fine, occorre considerare che una **società di uno Stato membro** è **considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni** solo se **riceve tali pagamenti** in qualità di **beneficiaria finale** e non di mera **intermediaria**, che opera in qualità di **agente, delegato o fiduciario** di un'altra persona.

Ciò detto, sulla base della recente elaborazione giurisprudenziale i **compensi pagati** da una **società italiana** nei confronti di un **soggetto non residente** per la **distribuzione di programmi informatici**, non possono essere **tecnicamente definibili** "canoni-royalties" nell'accezione prevista dall'[articolo 25, comma 4, del D.P.R. 600/1973](#) e, quindi, **non sono soggetti alla ritenuta** alla fonte a titolo d'imposta ivi prevista.

Le somme corrisposte sono infatti da **qualificare come "business profits"**, in quanto dovuti per l'acquisto del solo **diritto di distribuire copie di un software**.

Tale importante interpretazione è stata fornita da parte della **Commissione Tributaria Regionale di Milano**, con la **sentenza n. 60/29/2017** depositata in data 18 gennaio 2017.

Nell'occasione il giudice tributario ha richiamato **l'articolo 12 del modello Ocse di convenzione** che regola i **compensi per lo sfruttamento dei diritti d'autore**, il correlato **trattamento delle royalties** ed il paragrafo 14.4 del commentario che **stabilisce ulteriori criteri da adottare ai fini fiscali** (§14.4 “*Arrangements between a software copyright holder and a distribution intermediary frequently will grant to the distribution intermediary the right to distribute copies of the program without the right to reproduce that program. In these transactions, the rights acquired in relation to the copyright are limited to those necessary for the commercial intermediary to distribute copies of the software program. In such transactions, distributors are paying only for the acquisition of the software copies and not to exploit any right in the software copyrights. Thus, in a transaction where a distributor makes payments to acquire and distribute software copies (without the right to reproduce the software), the rights in relation to these acts of distribution should be disregarded in analysing the character of the transaction for tax purposes. Payments in these types of transactions would be dealt with as business profits in accordance with Article 7. This would be the case regardless of whether the copies being distributed are delivered on tangible media or are distributed electronically (without the distributor having the right to reproduce the software), or whether the software is subject to minor customisation for the purposes of its installation*”).

In buona sostanza, in una transazione dove un **distributore effettua i pagamenti** per la **mera acquisizione del diritto immateriale** e, simmetricamente, **distribuisce copie** del medesimo **software** senza acquisirne il **diritto alla sua riproduzione**, i **diritti in relazione a tali atti di distribuzione** devono essere trascurati nell'analisi dei **caratteri dell'operazione ai fini fiscali**.

In conclusione, il caso in esame, proprio perché **non prevede la possibilità di riprodurre**, neppure parzialmente, il **software** acquistato dalla società all'estero su ordinativi già incamerati dal cliente italiano, ricade nel **puro contratto di intermediazione** non essendovi alcuna **cessione della licenza alla società italiana**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Gli uomini di Mussolini



Davide Conti

Einaudi

Prezzo – 30,00

Pagine – 280

Alla fine della Seconda guerra mondiale molti tra i più alti vertici militari delle Forze armate italiane avrebbero dovuto rispondere di crimini di guerra. Nessuno venne mai processato in Italia e all'estero. A salvarli furono gli equilibri della Guerra fredda e il decisivo appoggio degli alleati occidentali grazie a cui l'Italia eluse ogni forma di sanzione per i suoi militari. Diversi di loro furono reintegrati negli apparati dello Stato come questori, prefetti, responsabili dei servizi segreti e ministri della Repubblica e coinvolti nei principali eventi del dopoguerra: il referendum del 2 giugno; la strage di Portella della Ginestra; la riorganizzazione degli apparati di forza anticomunisti e la nascita dei gruppi coinvolti nel «golpe Borghese» e nel «golpe Sogno» del 1970 e 1974. Il loro reinserimento diede corpo a quella «continuità dello Stato» che rappresentò una pesante ipoteca sulla storia repubblicana. Attraverso documenti inediti, Conti ricostruisce vicende personali, profili militari, provvedimenti di grazia e nuove carriere nell'Italia democratica di alcuni dei principali funzionari del regime di Mussolini. Nel corso degli ultimi anni la storiografia si è occupata approfonditamente dei crimini di guerra italiani all'estero durante il secondo conflitto mondiale e delle ragioni storiche e politiche che resero possibile una sostanziale impunità per i responsabili. Meno indagati sono stati i destini, le carriere e le funzioni svolte dai «presunti» (in quanto mai processati e perciò giuridicamente non ascrivibili nella categoria dei «colpevoli») criminali di guerra nella Repubblica democratica e antifascista. Le biografie pubbliche dei militari italiani qui rappresentate sono

connesse da una comune provenienza: tutti operarono, con funzioni di alto profilo, in seno all'esercito o agli apparati di forza del fascismo nel quadro della disposizione della politica imperiale del regime, prima e durante la Seconda guerra mondiale. La gran parte di loro venne accusata, al termine del conflitto, da Jugoslavia, Grecia, Albania, Francia e dagli angloamericani, di crimini di guerra. Nessuno venne mai processato in Italia o epurato, nessuno fu mai estradato all'estero o giudicato da tribunali internazionali, tutti furono reinseriti negli apparati dello Stato postfascista con ruoli di primo piano. Le loro biografie dunque rappresentano esempi significativi del complessivo processo di continuità dello Stato caratterizzato dalla reimmissione nei gangli istituzionali di un personale politico e militare non solo organico al Ventennio ma il cui nome, nella maggior parte dei casi, figurava nelle liste dei criminali di guerra delle Nazioni Unite.

Era Obama



Mario Del Pero

Feltrinelli

Prezzo – 18,00

Pagine – 224

“4 novembre 2008: Barack Hussein Obama viene eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Difficile immaginare un cammino più improbabile verso la Casa Bianca. Difficile pensare a uno spot migliore per una democrazia statunitense da anni in crisi di sostanza e d’immagine. Difficile, infine, trovare icona politica più globale del neo-presidente, nato quarantasette anni prima alle Hawaii – crocevia storico di meticciamenti e ibridazioni transpacifici – da una madre bianca, originaria del Kansas, e un padre nero e africano.” L’elezione di Obama è apparsa come uno dei grandi eventi del nuovo millennio e il racconto è subito diventato leggenda, l’uomo un’icona globale. Oggi l’era Obama è finita: è giunto il momento di guardare alla sua figura e al suo operato al di fuori dello scalpore e della superficialità del *news cycle* 24/7. E, soprattutto, di valutare l’intero arco della presidenza a partire dalla sua conclusione: il clamoroso passaggio di consegne a Donald Trump. Mario Del Pero, uno dei maggiori americanisti europei, ricostruisce con straordinaria chiarezza le

contraddizioni e le complessità che fanno degli Stati Uniti il laboratorio politico dell'Occidente, mostrando tutti i segnali inquietanti che rischiano di minare la sostanza della prima democrazia del mondo. E ci guida alla scoperta di un'amministrazione di cui crediamo di sapere ogni cosa, ma che in realtà resta tutta da studiare e da interpretare. Obama è l'icona globale di un'epoca, che forse è tramontata con la vittoria di Trump. Un bilancio del doppio mandato del presidente in cui l'America e il mondo hanno riposto le loro speranze. Un'analisi necessaria per orientarsi nel presente incerto delle democrazie occidentali.

Al paradiso è meglio credere



Giacomo Poretti

Mondadori

Prezzo – 11,00

Pagine – 112

Anno 2053. Vittima di un incidente, Antonio Martignoni si ritrova in Paradiso dove gli viene affidato un compito: scrivere la storia della sua vita, che diventerà uno dei «messaggi nella bottiglia» lanciati dal Cielo agli uomini rimasti sulla Terra. Con tocco leggero e profondo, Giacomo Poretti racconta i tic, gli affanni, le piccole e grandi domande di ognuno di noi.

I fantasmi dell'Impero



Marco Consentino, Domenico Dodaro, Luigi Panella

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 552

Etiopia, Africa Orientale, 1937. Da un anno Benito Mussolini ha proclamato l'Impero. Ma la propaganda tace che il popolo e il territorio sono tutt'altro che sottomessi. Più di prima infuria la guerra coloniale, anche con l'impiego dei gas, contro gli *arbegnoch*, i patrioti, ed è tanto più feroce quanto più incapace di successi. Dietro la brutalità degli occupanti e contro il vertice del regime coloniale serpeggia una trama oscura. Ciò che rende *I fantasmi dell'Impero* qualcosa di più di un romanzo storico è il modo in cui l'intreccio è costruito, dando la sensazione di una cronaca in presa diretta. È un miscuglio di finzione e storia che usa tutti i mezzi letterari disponibili: la narrazione immaginaria assieme al documento, le lettere e i telegrammi, il rapporto militare, l'informativa dei servizi, sigle protocolli e gerarchie, verbali di dialoghi e interrogatori. Una polifonia di testi che riproduce tutta la tensione della contemporaneità: attesa, affetto, paura, pena, rifiuto, raccapriccio. E insieme offre – attraverso crimini, sconfitte tenute nascoste, viltà e sadismi burocratici, ma anche gesti generosi e nobili persone – il quadro e il sentimento della mortificazione nazionale che fu la costruzione, irrealizzata, dell'«Impero». La storia si dipana seguendo l'inchiesta di Vincenzo Bernardi. Magistrato militare integerrimo, è lì per capire qualcosa delle azioni, da criminale di guerra, di un ufficiale, un certo Corvo. C'è stato l'attentato al viceré d'Etiopia Rodolfo Graziani, a cui gli italiani hanno risposto con una violentissima rappresaglia. Sulla scia della repressione, si è saputo di eccessi, in lontane province, che rinfocolano e rafforzano la tenace resistenza etiope. Seguendo le tracce di villaggio in villaggio, cercando i colpevoli, Bernardi entra nel cuore di tenebra del colonialismo italiano; ne conosce gli orrori, le bassezze, il conflitto sotterraneo che oppone la milizia fascista agli ufficiali dell'esercito. «Lei era dalla parte sbagliata, Bernardi». I fatti, i personaggi con i nomi cambiati, i nomi autentici, i luoghi, le battaglie, gli agguati, le esecuzioni e il resto, tutto quanto è vero, in questo romanzo; ma al centro è una finzione. Una congettura che però tracce d'archivio, coincidenze, atmosfere e certi esiti nel dopo fascismo rendono quasi plausibile.

La casa di pietra



Emma Lupino Manes

Rubbettino

Prezzo – 14,00

Pagine – 192

Lo scenario è quello del profondo Sud degli anni '50, alle prese con il dopoguerra e con i gravissimi problemi della ricostruzione: lì, in un paesino alle falde dell'Aspromonte, s'innerva la storia di una famiglia di origine contadina, ormai arricchita ed entrata a pieno titolo nella borghesia del '900, attraverso alcune figure brillanti di professionisti prestati anche alla politica e da essa poi avviliti, fino alla perdita del lavoro e della libertà personale. Nel buio del Regime, l'accanimento delle figure maschili a conservare intatti i valori fondamentali e le dignità compromesse, trova supporto nelle straordinarie donne della famiglia: vere protagoniste, dalle umili raccoglitrice di ulivo alle abili padrone di casa. Generose quanto tenaci e intransigenti. Tutte, in ogni caso, vigili e accorte, ricche d'ingegno, lavoratrici instancabili, amanti appassionate e madri intraprendenti. Il filo autobiografico, nel racconto, è solo di facciata: un modo semplice e diretto per accendere l'interesse del lettore a un Sud straordinario, vitale e coraggioso ma storicamente devastato dal fenomeno mafioso, che persiste, nel tempo, in quel lembo estremo del paese, nonostante i mille volti con i quali esso è ricomparso subdolamente a fiaccarne la forza.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >